

IX LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 20 giugno 2012 ha approvato la

deliberazione n. 19

concernente:

“DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI ELETTIVI DEL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3,
COMMA 6 E DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26
FEBBRAIO 2007, N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE”.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula / Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onoratio Orticello



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABBRUZZESE

IL CONSIGLIO REGIONALE


Visto l'articolo 66 del Nuovo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 che statuisce i principi relativi alla composizione ed al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Vista la legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche, in particolare l'articolo 3, comma 6 e l'articolo 4, comma 1, della l.r. 1/2007 che statuiscono che le modalità di elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia e quelli delle comunità montane e di arcipelago sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL;

Vista la deliberazione del CAL 15 luglio 2011, n. 1 concernente *"Approvazione della disciplina delle elezioni di componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche* approvata nella seduta n. 2 del 15 luglio 2011, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale dalla struttura amministrativa di supporto con la nota prot. 15683 del 18.07.2011 integrata con la nota prot. 20621 del 26.10.2011;

Ritenuto che la deliberazione del CAL 1/2011 sia stata trasmessa ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 1/2007;


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula, Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onorantino Orticello


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABBRUZZESE


Considerato necessario disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 1/2007 ai fini del rinnovo dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia e quelli delle comunità montane e di arcipelago,

DELIBERA

1. di approvare la *“Disciplina delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche”*, il cui testo, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
2. la presente deliberazione, corredata del suo allegato, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.


IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Claudio Bucci)




IL PRESIDENTE

(Mario Abbruzzese)



Si attesta che la presente deliberazione e il relativo allegato sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO AULA,
COMMISSIONI
(Dott. Onorantino Orticello)




CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula, Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onorantino Orticello

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula, Commissioni

Si attesta
che il presente elaborato consta di n. 12 pagine
costituisce allegato alla deliberazione consiliare n.
19 del 20.06.2012

Il Direttore
Dott. Onoratio Orticello



“Disciplina delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 e dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche”.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula, Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onoratio Orticello



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABBROZZESE

CAPO I
Convocazione delle elezioni dei rappresentanti dei
Comuni non capoluogo di provincia

Art. 1
(Convocazione)

1. Le elezioni dei rappresentanti dei Comuni non capoluogo di provincia in seno al Consiglio delle autonomie locali, suddivisi nelle tre classi demografiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 sono convocate con decreto del Presidente del Consiglio regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito telematico del Consiglio regionale. Con lo stesso decreto sono individuati, in apposite tabelle, i Comuni non capoluogo di provincia rientranti in ciascuna delle suddette tre classi demografiche, sulla base dei dati ufficiali ISTAT risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni.
2. Le elezioni si svolgono nello stesso giorno fissato con il decreto di cui al comma 1 presso ciascun Consiglio dei suddetti Comuni del Lazio. Nel caso di mancato svolgimento delle elezioni presso un Comune, i relativi elettori possono esercitare il proprio diritto di voto presso il seggio istituito nell'ambito territoriale del corrispondente Comune capoluogo di provincia; in tale ultimo caso, le funzioni di ufficio elettorale sono svolte da dipendenti regionali.
3. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinate dalla presente deliberazione.


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula/Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onorato Orticello


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABERUZZESE




CAPO II
Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL

Art. 2
(Costituzione dell'Ufficio)

1. Entro tre giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio regionale è costituito, presso il Consiglio stesso, l'Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL, di seguito denominato "Ufficio per le elezioni", composto da tre dirigenti del Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di presidente. In caso di assenza o impedimento di un componente dell'Ufficio per le elezioni, il Presidente del Consiglio regionale conferisce l'incarico ad altro dirigente del Consiglio medesimo.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Ufficio per le elezioni si avvale delle strutture amministrative del Consiglio regionale.


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABBRUZZESE


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula, Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onofratino Orticello



CAPO III

Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia

Art. 3

(Presentazione delle liste dei candidati e relativi adempimenti)

1. Ciascuna lista dei candidati di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) della l.r. 1/2007 è sottoscritta da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri di Comuni non capoluogo di provincia appartenenti alla stessa classe demografica.
2. La sottoscrizione, autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche, è apposta su apposito modulo recante la denominazione della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati e dei sottoscrittori, con l'attestazione della carica ricoperta e del Comune di appartenenza di ciascun candidato e di ciascun sottoscrittore. L'elencazione dei candidati reca una numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione.
3. Nell'ambito di ciascuna classe demografica di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della l.r. 1/2007 non sono ammesse liste aventi la stessa denominazione.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
5. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere e non superiore allo stesso numero aumentato del cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
6. In ogni lista devono essere presenti candidati in rappresentanza di tutti i territori provinciali nonché di entrambi i generi. Non sussiste tale obbligo di rappresentanza di carattere territoriale relativamente a quegli ambiti provinciali nei quali non siano presenti comuni ascrivibili alla specifica classe demografica per la quale sono indette le elezioni.
7. Con la lista dei candidati deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato e devono essere indicati due nominativi di elettori rappresentanti della lista medesima con i relativi recapiti, anche di posta elettronica, cui effettuare le comunicazioni previste dalla presente deliberazione.
8. Le liste sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula, Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Orazio Orticello



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABRUZZESE




Art. 4

(Ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)

1. L'Ufficio per le elezioni, entro tre giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
 - a) verifica se le liste siano state presentate nel termine e siano validamente sottoscritte dal numero di elettori stabilito;
 - b) accerta se vi siano candidati presenti in più liste e, in tal caso, provvede alla loro esclusione;
 - c) dopo aver eseguito l'accertamento di cui alla lettera b), verifica se le liste comprendano un numero di candidati inferiore al numero prescritto; dichiara non valide, e conseguentemente esclude, le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto, secondo l'ordine progressivo della lista, quelle contenenti un numero di candidati superiore; ove riscontri la presenza di liste, relative alla stessa classe demografica, aventi la stessa denominazione, immediatamente invita i rappresentanti della lista o delle liste interessate che siano state presentate successivamente rispetto a quella avente la stessa denominazione a modificare la stessa entro le quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione dell'Ufficio per le elezioni; decorso infruttuosamente tale ultimo termine provvede all'esclusione di tali liste;
 - d) verifica se ciascuna lista comprenda candidati di entrambi i generi e, fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, comma 6, se siano presenti candidati in rappresentanza di tutti i territori provinciali, provvedendo, in caso contrario, all'esclusione di quelle in difetto dei predetti requisiti.
2. Le decisioni dell'Ufficio per le elezioni sono immediatamente comunicate all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed ai rappresentanti di lista; questi ultimi possono sanare le irregolarità apportando le necessarie modifiche alla lista ovvero contestare, esclusivamente per iscritto, le decisioni dell'Ufficio per le elezioni presso l'Ufficio medesimo, entro e non oltre quarantotto ore dal ricevimento della comunicazione. L'Ufficio per le elezioni decide in via definitiva sull'ammissibilità della rinnovata lista, ovvero in ordine al ricorso, entro il secondo giorno successivo alla presentazione della lista rinnovata o al ricevimento del ricorso medesimo.


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aiuti Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onorantino Orticello


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABBRUZZESE



Art. 5

*(Operazioni dell'Ufficio per le elezioni conseguenti
alle decisioni sull'ammissione delle liste)*

1. L'Ufficio per le elezioni, non appena scaduto il termine stabilito per gli eventuali ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, non appena adottate le relative decisioni, compie le seguenti operazioni:
 - a) assegna mediante sorteggio, nell'ambito di ciascuna classe demografica, un numero progressivo ad ogni lista ammessa;
 - b) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
 - c) comunica ai rappresentanti di lista le definitive determinazioni adottate.
- 2 L'Ufficio per le elezioni procede, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, per ciascuna classe demografica, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, nonché alla stampa delle schede elettorali.
3. L'Ufficio per le elezioni provvede, non oltre il quinto giorno antecedente a quello delle elezioni, alla consegna dei manifesti, delle schede elettorali e dei modelli di verbale elettorale presso ogni Comune non capoluogo di provincia.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABBRUZZESE



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aiuti Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onorato Orticello

Art. 6
(Svolgimento delle elezioni)

1. Al fine dello svolgimento delle elezioni, il Presidente di ciascun Consiglio comunale dei Comuni non capoluogo di provincia provvede, nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi Statuti e regolamenti, alla convocazione dell'assemblea consiliare per il giorno di svolgimento delle elezioni stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio regionale di cui all'articolo 1, comma 1. L'atto di convocazione, che deve prevedere all'ordine del giorno la costituzione del seggio elettorale e lo svolgimento delle elezioni, è comunicato, contestualmente alla sua adozione, all'Ufficio per le elezioni.
2. In occasione della seduta di cui al comma 1, nella sede del Consiglio comunale è insediato il seggio per l'esercizio del diritto di voto da parte del Sindaco e dei consiglieri del Comune stesso.
3. Il seggio elettorale è composto dal Presidente del Consiglio comunale e da due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza delle opposizioni, eletti dal Consiglio stesso con voto limitato. Il seggio è presieduto dal Presidente del Consiglio comunale.
4. Il manifesto recante le liste ed i nominativi dei candidati relativi alla classe demografica cui appartiene il Comune presso il quale è insediato il seggio elettorale deve essere affisso nell'albo pretorio del Comune medesimo nei quattro giorni precedenti la data delle elezioni. Lo stesso manifesto deve essere affisso, per l'intero orario di svolgimento delle elezioni, in luogo ben visibile, nel seggio elettorale.
5. Ciascun elettore esprime il proprio voto apponendo un segno nello spazio corrispondente alla lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere il proprio voto scrivendo nella scheda il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati prescelti nelle apposite righe a fianco della lista di appartenenza. Non sono ammesse altre indicazioni o segni che possano rendere riconoscibile l'identità dell'elettore. Nel caso di errore nell'espressione del voto o nel caso in cui l'elettore riceva una scheda che presenti alterazioni, l'elettore ha diritto di ricevere un'altra scheda. In tal caso il Presidente del seggio, dopo aver messo da parte la scheda non utilizzata, provvede alla sua conservazione.
6. Ove nel Comune manchi il Presidente del Consiglio comunale, le funzioni ad esso attribuite dalla presente deliberazione sono esercitate dal Sindaco, salvo diversa previsione da parte dello Statuto comunale, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

Art. 7

(Adempimenti nelle sezioni elettorali successivi alla chiusura del seggio)

1. In ciascun Consiglio comunale, lo spoglio delle schede è effettuato immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. L'esito della votazione è tempestivamente comunicato all'Ufficio per le elezioni e registrato in un verbale, il cui modello è predisposto dall'Ufficio per le elezioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti del seggio, è inviato entro il giorno successivo, in busta sigillata e sottoscritta dai predetti soggetti, all'Ufficio per le elezioni; in tale busta è inserita un'altra, di minori dimensioni, anch'essa sigillata e sottoscritta dai componenti del seggio, contenente sia le schede utilizzate che quelle non utilizzate.
2. Il verbale deve dare menzione dell'orario in cui si sono svolte le operazioni di voto, del numero degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti, di quello dei voti validi, del numero di schede a disposizione del seggio, di quello delle schede bianche e nulle, e del numero delle schede sostituite ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 5.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABBRUZZESE



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Operatino Orticello

Art. 8

(Operazioni dell'Ufficio per le elezioni)

1. L'Ufficio per le elezioni, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali di cui all'articolo 7, ovvero dalla conclusione delle operazioni elettorali di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, procede alle seguenti operazioni, iniziando da quelle relative alla classe demografica maggiore per proseguire con le altre, in ordine decrescente:
 - a) determina, sulla base dei dati riportati nei verbali, la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista nell'intero collegio;
 - b) determina il quoziente elettorale necessario per la ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti, che è dato dalla divisione del totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla classe demografica in questione;
 - c) attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;
 - d) nell'eventualità che non sia stato possibile assegnare tutti i seggi per il mancato raggiungimento del quoziente elettorale, attribuisce i seggi residuati a quelle liste che, in ordine decrescente, abbiano conseguito i maggiori resti; a parità di questi ultimi, il seggio è attribuito alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; nel caso di ulteriore parità procede al sorteggio;
 - e) determina la cifra elettorale di ogni candidato, che è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dallo stesso nell'intero collegio;
 - f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, in base alle rispettive cifre individuali; a parità di queste ultime, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della l.r. 1/2007, è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti di ciascuna classe demografica ovvero, ove non si riscontri alcuna prevalenza in tal senso, al candidato più giovane.
2. L'Ufficio per le elezioni redige quindi un apposito verbale per le elezioni relative a ciascuna classe demografica, riportando il loro esito; tale verbale è trattenuto dall'Ufficio delle elezioni fino all'espletamento della verifica e delle eventuali successive operazioni di cui al comma 3.
3. Al termine delle operazioni elettorali di cui ai commi 1 e 2 relative a tutte le classi demografiche, l'Ufficio per le elezioni verifica se nel complesso dei posti utili delle graduatorie delle cifre individuali di tutte le classi demografiche risulti almeno un rappresentante di tutti i territori provinciali. In caso negativo, l'Ufficio per le elezioni procede come segue:
 - a) individua preliminarmente il candidato, appartenente al territorio provinciale non rappresentato, che abbia conseguito, tra tutte le classi demografiche, la maggiore cifra individuale;



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula, Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onorato Orticello




CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABRUZZESE



- b) individua successivamente il candidato, appartenente alla stessa lista e classe demografica di quello di cui alla lettera a), collocato all'ultimo posto utile della graduatoria e che al tempo stesso non risulti, considerando il complesso delle posizioni utili di tutte le graduatorie, l'unico rappresentante di un territorio provinciale; qualora il candidato in questione risulti essere, in tal senso, l'unico rappresentante, si procede ulteriormente risalendo nella suddetta graduatoria dei posti utilmente collocati, fino all'individuazione del candidato che si trovi nelle condizioni prescritte;
- c) colloca il candidato di cui alla lettera a) all'ultimo posto utile della graduatoria relativa alla classe demografica di appartenenza, con conseguente retrocessione di quello individuato ai sensi della lettera b), che conseguentemente risulta primo dei non eletti nella stessa graduatoria.
4. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3, risultino non rappresentati più territori provinciali, le operazioni previste al medesimo comma 3 sono ripetute fino ad esaurimento.
5. Espletate le procedure previste dal presente articolo, l'Ufficio per le elezioni trasmette i verbali, unitamente ad ogni altra documentazione ad esso pervenuta, al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABBRUZZESE




CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Amm. Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onoratino Orticello

Art. 9
(Surrogazioni)

1. Il seggio che resti vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti, prescindendo da quanto previsto all'articolo 8, commi 2 e 3.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABBRUZZESE



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula, Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onorato Orticello


CAPO IV
**Elezione dei rappresentanti delle comunità montane
e di arcipelago**

Art. 10
(Assemblea degli elettori)

1. I rappresentanti delle comunità montane e d'arcipelago sono eletti, tra i Presidenti di ciascuna di tali comunità, da un'apposita assemblea, costituita dagli stessi Presidenti, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Le candidature devono essere presentate dagli interessati al Segretario generale del Consiglio regionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso la sede del Consiglio regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del provvedimento di convocazione di cui al comma 1. Nel caso di trasmissione per via postale sono considerate valide le lettere raccomandate spedite entro il suddetto termine. L'Ufficio per le elezioni provvede entro i cinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine a comunicare a ciascun elettore le candidature pervenute.
3. Nel corso dell'assemblea, il voto è espresso mediante l'indicazione, su apposita scheda, del nome e cognome del candidato prescelto. L'Ufficio per le elezioni svolge le funzioni di ufficio elettorale di seggio.
4. A seguito dello spoglio dei voti, effettuato subito dopo la chiusura del seggio, è determinata una graduatoria, in ordine decrescente, dei candidati che hanno conseguito voti, e risultano eletti i tre candidati, appartenenti a province diverse, che hanno riportato il maggior numero di preferenze; in tal senso, nel caso in cui nei primi tre posti della graduatoria risultino candidati appartenenti allo stesso territorio provinciale, è assicurata comunque l'elezione del candidato appartenente al territorio non rappresentato che abbia conseguito, in termini relativi, il maggior numero di preferenze, con conseguente retrocessione, a primo dei non eletti, del candidato collocato nell'ultimo posto utile della graduatoria.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, in caso di parità di voti tra candidati si applica la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 1/2007.



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Mario ABBRUZZESE



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aut. Commissioni
per copia autentica
Il Direttore: Dott. Onorato Orticello